



Comune di Belvedere M.mo

Provincia di Cosenza

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 10	delib.
data 23/01/2015	
N. 23/01/2015	SPEDIZIONE prot. gen.
data	

ORDINANZA TAR CALABRIA N.18/2015.
RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO.
NOMINA LEGALE.

L'anno duemila **15**, il giorno **23** del mese di **GENNAIO**
alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presente	Assente
1)	GRANATA Enrico	- Sindaco	SI	
2)	IMPIERI Francesca	- Assessore	SI	
3)	SPINELLI Vincenzo	»	SI	
4)	LIPORACE Marco	»	SI	
5)	FILICETTI Maria Rachele	»	SI	
TOTALE			5	0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **SINDACO**

ING. ENRICO GRANATA

DR. GIANCARLO SIRIMARCO

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor

LA GIUNTA COMUNALE

Il Presidente, sottopone alla Giunta, perché venga approvata e deliberata la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che con propria deliberazione n. 165 del 06/11/2014,, veniva deciso di resistere in giudizio nel ricorso proposto dal Sig. CARROZZINO Vincenzo, nato a Belvedere Marittimo il 05/07/1959, n.q. di consigliere comunale di minoranza del Comune di Belvedere Marittimo (CS), rappresentato e difeso dall'Avv.to Roberto Pietropaolo, del foro di Paola, ed elettivamente domiciliato Catanzaro – Piazza Stocco n. 5 presso lo studio dell'avv. Andrea Gentile, contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificato a questo Ente in data -03/11/2014 ed acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data 03 novembre 2014 al n. 15974, con il quale chiedeva l'annullamento previa sospensione della delibera consiliare del Comune di Belvedere Marittimo n. 11 del 20.07.214, nonché dell'atto di convocazione del consiglio comunale di Belvedere Marittimo del 20/07/2014 e di tutti gli allegati, connessi e/o consequenziali e presupposti, e della delibera n. 23 del 26/09/2014 nonché dell'atto di convocazione del consiglio comunale di Belvedere Marittimo del 26/09/2014 dell'atto di avviso ai consiglieri comunali di deposito atti di bilancio preventivo e allegati e di tutti gli allegati, connessi e/o consequenziali e presupposti;

CONSIDERATO che il TAR CALABRIA, con ordinanza n. 18/2015, depositata il 16/01/2015 sul predetto ricorso rubricato al n. 1857 del 2014 registro generale, ha respinto il ricorso relativo all'impugnativa della delibera di bilancio di previsione 2014 ed allegati; ha, invece, accolto la domanda di sospensione in relazione alla delibera di approvazione del conto consuntivo ritenendo che i documenti non siano stati messi a disposizione del consigliere nel termine di 20 gg. prima dell'adunanza consiliare (art. 227 2° comma T.U.E.L.);

ESAMINATA la succitata ordinanza e le considerazioni del Collegio ivi contenute;

RAVVISATA, anche in virtù di quanto evidenziato dall'Avv. Oreste Morcavallo con note prott. 1103 del 21/01/2015 e 1229 del 23/01/2015, che vi siano gli estremi per proporre, con immediatezza, ricorso appello al Consiglio di Stato per far riformare l'ordinanza cautelare;

RITENUTO opportuno interporre impugnativa in grado d'appello avverso e per la riforma, dell'Ordinanza resa dal TAR CALABRIA n. 18/2015, avvalendosi del patrocinio legale dell'avv. Oreste Morcavallo dell'omonimo studio legale di Cosenza, Corso Luigi Fera 23, legale di fiducia di questa Amministrazione, già incaricato per l'assistenza legale nel procedimento di primo grado;

RAVVISATA la necessità, l'indifferibilità e l'urgenza di della opposizione de quo al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze processuali ai sensi di legge;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n°2730/2012 con la quale si precisa che il conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile Finanziario ai sensi dell' art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per quanto in premessa, il Sindaco pro-tempore ad interporre in grado d'appello avanti al Consiglio di Stato avverso e per la riforma dell'Ordinanza n. 18/2015, pronunciata dal TAR CALABRIA, depositata il 16/01/2015;

DI INCARICARE per la difesa delle ragioni del Comune l'avv. Oreste Morcavallo del Foro di Cosenza, per l'assistenza defensionale e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale nel ricorso giurisdizionale in grado d'appello;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare, se necessario, procura alla lite al professionista incaricato;

DI PRECISARE che l'incarico comporterà assunzione di impegno di spesa di € 5.000,00 omnia comprensiva a copertura dell'intera fase di secondo grado (escluse nuove costituzioni in eventuali ricorsi per motivi aggiunti), sul Cap. 138/6 (in deroga ai dodicesimi)

DI PRECISARE, altresì, che la spesa di cui sopra non rientra nei limiti di cui all'art. 163, c. 3, del D.lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa urgente, non procrastinabile e non frazionabile in dodicesimi, visto che il deposito delle memorie e della presente deliberazione di costituzione dovrà avvenire urgentemente;

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale del Comune e sul link Amministrazione Trasparente;

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

N. 00018/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01857/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1857 del 2014, proposto da:

Vincenzo Carrozzino, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Pietropaolo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Gentile in Catanzaro, piazza Stocco,5;

contro

Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio, con domicilio per legge in Catanzaro, Segreteria T.A.R. via De Gasperi 76/B;

U.T.G. - Prefettura di Cosenza, Presidente del Consiglio Comunale di Belvedere Marittimo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera del consiglio Comunale n.11 del 20.07.2014 avente ad

oggetto *“esame e approvazione del conto consuntivo – esercizio finanziario 2013”*, nonché dell’atto di convocazione del consiglio comunale di Belvedere Marittimo del 210.07.2014 e di tutti gli atti allegati, connessi e/o consequenziali e presupposti;

e della delibera n-23 del 26.09.2014 avente ad oggetto *“approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione 2014 – progetto di bilancio annuale e pluriennale – programma OO.PP. triennio 2014/2016”*, nonché dell’atto di convocazione del consiglio comunale di Belvedere Marittimo del 26.09.2014, dell’atto di avviso ai consiglieri comunali di deposito atti di bilancio preventivo e allegati, notificato in data 08.09.2014 e di tutti gli atti allegati, connessi e/o consequenziali e presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Belvedere Marittimo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente, nella qualità di consigliere comunale, ha

impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo, con plurimi motivi, tra l'altro, la lesione del *munus publicum* di consigliere comunale, per mancato rispetto delle garanzie procedurali di legge e del regolamento di contabilità e specificamente per mancato rispetto della tempistica di deposito in relazione all'approvazione del conto consuntivo anno 2013 e all'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014, e relativi allegati;

ritenuto che i vizi prospettati di mancato rispetto dei detti termini attengono direttamente allo *ius ad officium*, incidendo sull'effettivo e regolare esercizio delle peculiari funzioni di consigliere comunale e che, pertanto, limitatamente ad essi, sussiste la legittimazione e l'interesse ad agire del ricorrente;

considerato che, a seguito della sommaria cognizione propria della fase cautelare, il ricorso, in parte, appare assistito da sufficiente *fumus boni iuris*, atteso che i documenti necessari per l'approvazione del conto consuntivo non sono stati messi a disposizione del consigliere, nella loro interezza, nei termini stabiliti dall'art.227, comma 2 del t.u.e.l., ossia almeno venti giorni prima dell'adunanza consiliare di esame del conto consuntivo, tenutasi il 20 luglio 2014 (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere 23 aprile 2012, n.1960); ciò risulta dal fatto che:

a) la relazione del revisore dei conti è datata 8.07.2014; b) la delibera di G.C. n.113 – approvazione della relazione illustrativa dei dati consuntivi dell'esercizio finanziario 2013, risulta essere stata approvata in data 4.07.2014 e pubblicata in data 08.07.2014; c) la delibera di G.C. di riaccertamento dei residui è stata approvata in data

4.07.2014 e pubblicata in data 08.07.2014;

ritenuto che la diffida prefettizia ad adottare entro e non oltre venti giorni gli atti di competenza con riferimento al conto consuntivo non consente di derogare ai termini procedurali di garanzia posti dalla legge e dal regolamento di contabilità in materia, atteso che, dal combinato disposto degli artt.227, comma 2 bis e 141, comma 2, del T.U.E.L., che disciplina la procedura straordinaria di approvazione del rendiconto di gestione in ipotesi patologica, non emerge alcuna deroga al termine di cui all'art.227, comma 2 del T.U.E.L. (T.A.R. Puglia 03 settembre 2014, n.1058);

ritenuto, invece, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della istanza di sospensione dell'efficacia della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, posto che nessuna delle censure addotte dimostra che siano state lese le prerogative del consigliere comunale, il quale è stato messo in condizione di partecipare all'adunanza e di presentare gli emendamenti nei termini prescritti; in particolare, essendosi tenuta la seduta consiliare di approvazione del bilancio in data 26.09.2014 ed essendo intervenuto il parere del revisore dei conti in data 12.09.2014, quest'ultimo, comunque, è stato prodotto in un tempo tale da non pregiudicare, in concreto, il potere del consigliere di proporre emendamenti (Consiglio di Stato, sez. V, 29.04.2010, n.2497), di fatto non proposti;

ravvisato il *periculum in mora*, per come evidenziato in ricorso;

ritenuto che, in relazione alla peculiarità della questione, le spese delle

presente fase possono essere, in via d'eccezione, compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare, limitatamente alla sospensione della delibera del Consiglio Comunale n.11 del 20.07.2014 avente ad oggetto *"esame e approvazione del conto consuntivo – esercizio finanziario 2013"* e dei relativi allegati.

Fissa per la trattazione del merito del ricorso la pubblica udienza del 10 luglio 2015.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

www.AlboPretorionline.it 26/01/15

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

UFFICIO SEGRETARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

data 23/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DANIELE PONTE

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

data

F.to

Visto l'art. 153 comma 5° - D. L. vo n. 267 del 18-8-2000
Attestazione di copertura della spesa

data 23/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to RAE. ENZO LALENSA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

F.to

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

DR. GIANCARLO SIRIMARCO

ING. ENRICO GRANATA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 26/01/2015 al come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N. 33 Reg. Pub.)

Li 26/01/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. GIANCARLO SIRIMARCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENTA ESECUTIVA IN DATA 26/01/2015

- per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
 - in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- È stata inserita nell'elenco in data 26/01/2015 Prot. N. 1298 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li 26/01/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. GIANCARLO SIRIMARCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li